

Edizione di lunedì 19 settembre 2016

CONTENZIOSO

[Validità della notifica presso la sede della società](#)

di Luigi Ferrajoli

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Cessione del finanziamento estero incluso il rateo interessi maturandi](#)

di Fabio Landuzzi

ACCERTAMENTO

[Il riconoscimento delle perdite pregresse in sede di accertamento](#)

di Leonardo Pietrobon

IVA

[La gestione del “reso merce” al fornitore italiano](#)

di Marco Peirolo

ACCERTAMENTO

[L'antieconomicità ai fini IVA è conseguenza di altri rilievi](#)

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

PROFESSIONI

[Il ruolo del facilitatore nella formazione esperienziale](#)

di Maatmox

CONTENZIOSO

Validità della notifica presso la sede della società

di Luigi Ferrajoli

Con l'ordinanza **n. 12071 depositata in data 13 giugno 2016**, la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, è tornata ad occuparsi della questione relativa alla **validità della notifica di un atto tributario consegnato presso la sede legale della società**, indipendentemente dalla persona fisica che lo abbia ricevuto.

In particolare, nel caso in esame la CTP Latina **aveva rigettato il ricorso proposto dalla società contribuente** avverso l'intimazione di pagamento notificata alla medesima da Equitalia relativa all'imposta IRPEF per l'annualità 2006.

La società ricorrente proponeva impugnazione avanti la CTR che **annullava la cartella esattoriale**.

In sostanza, la CTR osservava che la **notifica dell'atto impositivo** era da considerarsi nulla poiché l'avviso di ricevimento della raccomandata risultava essere **stato consegnato "alla madre del contribuente"**. Tale **soggetto** non poteva essere **considerato legittimato alla ricezione degli atti indirizzati alla società**, non potendosi applicare nel caso di specie l'articolo 139 c.p.c., poiché il destinatario era una persona giuridica.

L'Ufficiale Giudiziario, quindi, secondo i giudici di merito, **avrebbe dovuto consegnare l'atto o al legale rappresentante della società o al soggetto incaricato** alla ricezione degli atti o al portiere dello stabile, così come effettivamente previsto dall'articolo 145 c.p.c..

L'Ufficio decideva di procedere dunque con **ricorso per Cassazione** deducendo come unico motivo la violazione **dell'articolo 26 D.P.R. 602 /1973**.

Nello specifico l'Ente impositore argomentava che **la notifica** essendo eseguita direttamente dal concessionario non **richiedeva la compilazione della relata di notifica**. Non solo, la notifica eseguita nelle mani di un soggetto rinvenuto presso la sede della società **non poteva considerarsi invalida**, poiché era lecita la presunzione che tale **soggetto fosse incaricato alla ricezione degli atti destinati alla società**.

La società contribuente, rilevando **l'infondatezza del ricorso**, si costituiva in giudizio depositando controricorso e una successiva memoria.

La Corte di Cassazione, **nell'accogliere** il ricorso proposto dall'Ufficio, ha evidenziato che la Commissione tributaria in sede di gravame aveva errato nel ritenere invalida **la notifica della**

cartella esattoriale, eseguita nelle mani della persona fisica qualificatosi come madre del contribuente, poiché tale **status non era congruente rispetto alla natura della persona giuridica destinataria dell'atto** (la CTR aveva viceversa ritenuto che la medesima non avesse i requisiti richiesti dall'articolo 145 c.p.c, ossia quello di legale rappresentante ovvero quello di addetto alla ricezione atto o di portiere dello stabile del luogo di notifica).

Non solo. La Suprema Corte, richiamando un principio giurisprudenziale già ormai consolidato, ha riconosciuto *“sotto il profilo probatorio, la presunzione in base alla quale deve ritenersi che la persona rinvenuta nella sede della società, legale o effettiva, sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica”* (Cass. n. 21942/2010 e Cass. n. 14865/2012).

Ad avviso del Giudice di legittimità, quindi, al fine di determinare la validità della notificazione di una cartella di pagamento a una persona giuridica, **l'Ufficiale Giudiziario non deve** necessariamente ricercare presso la sede legale della società la presenza del legale rappresentante, non essendo richiesto dalla normativa di riferimento, ma è sufficiente *“che il consegnatario sia legato alla persona giuridica da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, eventualmente provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza destinata alla società”*. Ne consegue che se **dall'esame della relata di notifica eseguita dall'Ufficiale giudiziario emerge la presenza di una persona presso la sede della società**, questa si deve presumere che sia stata incaricata alla ricezione degli atti destinati all'ente giuridico.

Unico soggetto che può far venir meno tale presunzione è **la stessa società che ha necessariamente l'onere di dimostrare che la persona, che ha ricevuto in consegna l'atto, non ha alcun tipo di rapporto lavorativo con la medesima e che non è stata incaricata di ricevere alcun atto**.

Pertanto, sulla base di quanto affermato nella pronuncia in esame, la Suprema Corte ha **accolto il ricorso proposto dall'Ufficio**, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della CTR Lazio per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Per approfondire le problematiche relative al processo tributario vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO 2.0 ►►

CON LUIGI FERRAJOLI

Milano *dal 21 ottobre*

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Cessione del finanziamento estero incluso il rateo interessi maturandi

di Fabio Landuzzi

Nella pratica può capitare non di rado che nell'ambito dei **gruppi internazionali**, vuoi per ragioni di **riorganizzazione** o vuoi per effetto di **cambiamenti di proprietà**, si verifichino **cessioni di rapporti giuridici**, cessioni di crediti o accolli di debiti. Un caso non infrequente che può vedere coinvolte **imprese italiane controllate da soggetti esteri** è quello della **cessione ad un soggetto terzo (cessionario)** di un **contratto di finanziamento fruttifero** di interessi esistente fra una **società residente all'estero (il primo finanziatore, cedente)** e la sua **controllata o consociata italiana (debitore ceduto)**. Trattandosi di un finanziamento oneroso, potendosi normalmente escludere che la cessione abbia effetto proprio nella stessa data di maturazione degli interessi, è usuale che il **trasferimento del credito finanziario** al cessionario porti con sé anche il **rateo di interessi maturati** nel periodo.

Ora, può essere interessante domandarsi se la **cessione del finanziamento**, con **annesso il rateo di interessi maturandi**, abbia un qualche **effetto sulla società italiana – debitore ceduto** – in termini di obblighi di assolvimento della funzione di sostituto d'imposta, ovvero in termini di **applicazione delle ritenute d'imposta** prevista dall'articolo 26, comma 5, D.P.R. 600/1973, ovviamente tenuto conto dell'eventuale applicazione della **disciplina convenzionale** o delle esenzioni, ove applicabili.

Possiamo al riguardo notare che l'innesto dell'obbligo per la società italiana di effettuare la ritenuta è connesso alla **corresponsione del debito per interessi**: il citato comma 5 dell'articolo 26 del D.P.R. 600/1973 parla espressamente di **redditi "corrisposti"**: ciò fa presupporre che solo se e quando il debitore effettua il **materiale pagamento del reddito** (gli interessi) potrà innescarsi l'obbligo per il medesimo di assolvere alla **funzione di sostituto d'imposta** effettuando la dovuta ritenuta d'imposta.

Può questa affermazione essere confermata anche quando **al momento della cessione del finanziamento**, inclusivo del rateo interessi maturati, il **cessionario corrisponde al primo finanziatore** cedente l'intero ammontare, ovvero capitale e **interessi maturati** sino alla data di efficacia della cessione? Si ritiene che la **risposta possa essere affermativa** in quanto anche in questa circostanza **non si determina alcun intervento del debitore ceduto**, non solo in forma di materiale esecuzione del pagamento, ma anche in qualsivoglia altra modalità che possa in qualche modo far presupporre l'effettuazione di un pagamento al primo finanziatore.

Possiamo quindi ragionevolmente concludere che, a prescindere dalle modalità con cui le due

parti estere – cedente e cessionario – regoleranno fra di loro il trasferimento del finanziamento oneroso, inclusivo del rateo interessi, **non si avranno effetti sul debitore ceduto** in termini di anticipazione dell'obbligo di effettuare la ritenuta d'imposta prevista dalla **disciplina applicabile**.

E riguardo proprio alla disciplina applicabile si pone un **secondo interrogativo**, che può essere molto rilevante per il debitore ceduto quando la **posizione fiscale del primo finanziatore** sia differente – e più penalizzata – da quella del cessionario. Ovvero, si pensi al caso in cui il **primo finanziatore non possa beneficiare della esenzione** da ritenuta in quanto non sussistono i presupposti di partecipazione diretta al capitale del mutuatario, **mentre il cessionario** – una volta maturato *l'holding period* – **può legittimamente invocare l'esenzione** alla luce della Direttiva interessi-royalties. Ebbene, **può l'esenzione da ritenuta coprire anche il rateo interessi maturati** e spettanti al primo finanziatore cedente?

A prima vista, si potrebbe rispondere di sì, visto che il pagamento viene eseguito ad un soggetto – il cessionario – il quale al momento di ricevere le somme ha tutte le prerogative di legge per beneficiare dell'esenzione. In realtà la **questione è più complessa**, e deve fare i conti con la **ratio della Direttiva**, che è quella di **far godere dell'esenzione coloro che sono i "beneficiari effettivi" dei redditi**: nel nostro caso, **beneficiario effettivo del rateo interessi** sarebbe il **primo finanziatore cedente** – salvo che vi siano diversi accordi fra le parti – così che al debitore ceduto potrebbe essere richiesto, per la parte di interessi corrispondenti al rateo maturato e spettante al cedente, di applicare la disciplina prescritta per la posizione fiscale del cedente – beneficiario effettivo del reddito.

Per approfondire le problematiche relative alla fiscalità internazionale vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione
**FISCALITÀ INTERNAZIONALE:
CASI OPERATIVI E NOVITÀ**

Bologna Milano

ACCERTAMENTO

Il riconoscimento delle perdite pregresse in sede di accertamento

di Leonardo Pietrobon

Con l'**articolo 25 D.Lgs. 158/2015** il Legislatore nazionale ha introdotto due specifici riferimenti normativi, precisando le **modalità e i termini** per il **computo**, in sede di accertamento ordinario o di accertamento con adesione, **delle perdite fiscali pregresse**. In particolare, la citata disposizione ha modificato l'articolo 42 D.P.R. 600/1973 e l'articolo 7 D.Lgs. 218/1997 introducendo rispettivamente il comma 4 e il comma 1-ter.

Dal punto di vista sostanziale è previsto che **le perdite pregresse** possano essere **scomputate dal maggior imponibile accertato** solo a seguito di **apposita istanza** presentata dal contribuente. In particolare il **comma 4 dell'articolo 42 D.P.R. 600/1973** prevede proprio che *"il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso"*.

Con il **provvedimento dell'8.4.2016** l'Agenzia delle entrate, oltre ad aver **approvato il relativo modello**, ha individuato l'ambito applicativo delle citate disposizioni normative, nonché i **contenuti, le modalità e i termini di presentazione** dell'istanza per il riconoscimento delle perdite pregresse.

Sotto il profilo pratico, il modello, denominato IPEA, può essere presentato dal contribuente che:

1. **intenda avvalersi dell'utilizzo delle perdite pregresse;**
2. **non abbia già provveduto all'utilizzo in compensazione** delle stesse.

Naturalmente, come stabilito dall'articolo 42 D.P.R. 600/1973 e dall'articolo 25 D.Lgs. 218/1997, la richiesta di utilizzo in compensazione delle perdite pregresse **è ammessa** a condizione che a seguito dello scomputo della perdita del periodo d'imposta oggetto di accertamento **residui un maggiore imponibile**. A titolo esemplificativo, ipotizzando che una società abbia dichiarato per l'anno d'imposta 2013 una perdita fiscale pari a 100 Euro e a seguito di accertamento vengano rilevati **maggiori ricavi** non dichiarati pari a 130 Euro, l'imponibile oggetto di possibile compensazione con le perdite pregresse, sussistenti e non già utilizzate, ammonta a 30 Euro (130 di maggiori ricavi – 100 di perdita di periodo dichiarata).

A tal proposito pare utile ricordare che:

- per **perdite pregresse** devono intendersi le **perdite maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili** alla data di chiusura dello stesso (articoli 8 e 84 Tuir);
- per **perdite pregresse utilizzate** sono da intendersi **le perdite scomputate ex articoli 8 e 84 del Tuir** nelle **dichiarazioni dei redditi presentate** dal contribuente relative ai periodi d'imposta successivi a quello oggetto di rettifica e le perdite rettificate o scomputate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.

Il **modello è trasmesso**, unitamente alla copia di un **documento di identità** del firmatario dell'istanza, all'indirizzo **PEC** dell'Ufficio competente all'accertamento nei confronti del contribuente.

Con riferimento al dato temporale e all'eventuale notifica di un avviso di **accertamento** in cui non sono state scomputate le perdite pregresse, si ricorda che lo stesso modello deve essere presentato **entro il termine per la proposizione del ricorso**, ossia entro 60 giorni dalla data di notifica. Si precisa inoltre che la presentazione del modello sospende il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni.

Successivamente, l'ufficio, previo riscontro **dell'utilizzabilità delle perdite**, procede al ricalcolo dell'eventuale **maggior imposta dovuta**, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, **entro 60 giorni dalla presentazione del modello**.

Nel caso di **accertamento con adesione** è invece necessario, dal punto di vista temporale, prevedere due distinte ipotesi:

- la **presentazione dell'istanza di accertamento** con adesione **dopo la notifica dell'avviso di accertamento**;
- la **presentazione dell'istanza di accertamento** con adesione **antecedente all'avviso di accertamento**.

Nel primo caso – istanza di accertamento con adesione dopo la notifica dell'avviso di accertamento – il modello deve essere presentato ancora **entro il termine per la proposizione del ricorso**, tenuto conto del periodo di sospensione. Anche in tal caso la presentazione del modello sospende il termine per l'impugnazione dell'avviso di accertamento per un periodo di 60 giorni.

A seguito della presentazione dell'istanza di accertamento con adesione, **l'ufficio formula l'invito a comparire**. Nel caso di mancato perfezionamento della definizione, l'ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento procede comunque al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate e comunica l'esito al contribuente.

Nell'ipotesi in cui invece **l'istanza di accertamento con adesione sia presentata in epoca**

antecedente all'avviso di accertamento, il modello deve essere presentato dal contribuente nel corso del contraddittorio. L'ufficio formula quindi al contribuente la proposta di accertamento.

In entrambi i casi **l'ufficio, previo riscontro dell'utilizzabilità delle perdite**, predispone l'atto di accertamento con adesione contenente i **maggiori imponibili al netto delle perdite utilizzabili**.

Per approfondire le problematiche relative ai principali strumenti di accertamento vi raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione:



Seminario di specializzazione

I PRINCIPALI STRUMENTI DI ACCERTAMENTO

Napoli Bologna Milano Firenze

»»

IVA

La gestione del “reso merce” al fornitore italiano

di Marco Peirolo

Il D.L. 331/1993 nulla prevede in ordine alle modalità da osservare in presenza di **variazioni** intervenute nelle operazioni **intracomunitarie**. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 56 dello stesso decreto, sono applicabili nella specie le disposizioni contenute nell'articolo 26 del D.P.R. 633/1972, che prevede le seguenti ipotesi:

- **variazioni in aumento**: gli operatori sono obbligati a tutti gli adempimenti previsti in materia di IVA (fatturazione, registrazione, ecc.), tutte le volte che, successivamente all'emissione della fattura, l'ammontare imponibile o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo;
- **variazioni in diminuzione**: gli operatori hanno la facoltà di ridurre l'ammontare imponibile di un'operazione già registrata, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, riduzioni e simili, o in conseguenza dell'applicazione di un abbuono o sconto previsto contrattualmente. Tali variazioni non sono applicabili decorso un anno dall'effettuazione dell'operazione se dipendenti da sopravvenuto accordo delle parti.

Nelle operazioni intracomunitarie occorre gestire con attenzione le note di variazione conseguenti a resi di merce, parziali o totali, accompagnati dal documento di trasporto recante la causale “reso merce”.

Se la restituzione è operata dal cliente di altro Stato membro, il fornitore nazionale ha la facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse (di cui all'articolo 23 del D.P.R. 633/1972) con apposite annotazioni di **rettifica in diminuzione**. La rettifica riduce l'ammontare imponibile dell'operazione cui si riferisce se viene annotata nello stesso mese in cui è annotata l'operazione originaria; diversamente, della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale.

In pratica, la nota di credito può essere emessa o **con rilevanza ai fini IVA o senza rilevanza ai fini IVA**, laddove:

- nel primo caso, se la merce è restituita, in tutto o in parte, entro un anno dall'operazione, è riportata l'indicazione dell'importo **non imponibile** ai sensi dell'articolo 41 del D.L. 331/1993;
- nel secondo caso, se la merce è restituita, in tutto o in parte, oltre un anno

dall'operazione, è riportata l'indicazione dell'importo come **escluso da IVA** ai sensi dell'articolo 26 del D.P.R. 633/1972.

Ai fini INTRASTAT, le variazioni in diminuzione, **se operate**, vanno indicate, come rettifiche, nell'elenco riepilogativo delle cessioni, se già presentato, con apposita annotazione nel modello INTRA-1 *ter*. Nel caso in cui l'operazione da rettificare non sia stata ancora dichiarata nel modello INTRA-1 *bis* occorre tenerne conto in sede di presentazione dell'elenco riepilogativo del periodo in corso, ossia riducendo l'importo della fattura di vendita oggetto di dichiarazione nel modello INTRA-1 *bis*.

Nello specifico, se la variazione comporta la restituzione parziale o totale dei beni al fornitore italiano nel territorio dello Stato, quest'ultimo deve presentare il modello INTRA-1 *ter agli effetti statistici* anche se la variazione non è operata ai fini fiscali, con l'indicazione del codice "2" nella colonna relativa alla natura della transazione. Se l'operatore nazionale presenta gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni con cadenza trimestrale deve essere compilato il modello INTRA-1 *ter ai soli fini fiscali*.

Diverso è il caso in cui la nota di variazione sia emessa con **rilevanza ai soli fini contabili**, per esempio perché è decorso un anno dall'effettuazione della vendita dei beni oggetto di reso. In questa ipotesi, il fornitore nazionale deve presentare il modello INTRA-1 *ter*, relativo alle rettifiche delle cessioni di beni dei periodi precedenti, **ai soli fini statistici**, con l'indicazione del codice "2" nella colonna relativa alla natura della transazione. Se, però, l'operatore presenta gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni con cadenza trimestrale, non deve essere compilato il modello INTRA-1 *ter nemmeno ai fini fiscali*.

Mentre le modalità di compilazione dei modelli INTRASTAT sono dipendenti dall'avvenuta variazione dell'operazione originaria, il fornitore nazionale, **anche se non effettua la variazione in diminuzione**, deve comunque ridurre del corrispondente ammontare la disponibilità del *plafond* per effettuare acquisti di beni/servizi senza applicazione dell'imposta (C.M. 23 febbraio 1994, n. 13-VII-15-464, § B.10.3).

Si ricorda, infine, che se i beni non sono restituiti al cedente nel territorio dello Stato, ma sono **ceduti a diverso soggetto d'imposta comunitario**, si è in presenza di **due distinte ed autonome operazioni** che comportano a carico del contribuente i seguenti adempimenti, diversi a seconda dello Stato membro in cui i beni stessi sono destinati:

- consegna dei beni nello **stesso Stato membro** in cui già si trovano: in tal caso, deve essere operata, ai soli effetti fiscali, la rettifica dell'operazione originaria mediante l'utilizzo del modello INTRA-1 *ter* e la compilazione di un nuovo modello INTRA-1 *bis* per la cessione al successivo acquirente;
- consegna dei beni in **diverso Stato membro**: in tal caso, i suddetti obblighi di rettifica e di compilazione dei modelli INTRA-1 *ter* e INTRA-1 *bis* devono essere adempiuti sia agli effetti fiscali che statistici.

Per approfondire le problematiche relative all'Iva vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



ACCERTAMENTO

L'antieconomicità ai fini IVA è conseguenza di altri rilievi

di Chiara Rizzato, Sandro Cerato

Tra il novero delle contestazioni promosse dall'Agenzia delle entrate assumono rilevanza quelle sull'**antieconomicità**, le quali vengono utilizzate per rettificare la posizione del contribuente.

La legittimità dell'**accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa** ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. 600/1973, come cita la sentenza della **Cassazione n. 7838/2015**, non viene esclusa anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, nel caso in cui la stessa contabilità possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confligente con i criteri di ragionevolezza anche sotto il profilo dell'antieconomicità del comportamento del contribuente, potendo, in tali casi, l'Ufficio Finanziario dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, in forza di presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, **la presenza di maggiori ricavi o minori costi**.

Sui rilievi attestanti tale tipologia di comportamenti è necessario citare degli aspetti che sovente si manifestano, ovverosia la loro estensione anche in campo IVA ed in particolare, come conseguenza, il raffronto con la validità della detrazione operata. Risulta infatti che **l'IVA venga rettificata a seguito di rilevazioni effettuate sull'antieconomicità**, la quale risulta però essere attribuita esclusivamente all'imposizione diretta. L'orientamento giurisprudenziale infatti risulta essere conforme a quanto precedentemente affermato, ovverosia è stato più volte confermato che non è possibile adottare per l'IVA quanto presente nell'**imposizione diretta con riguardo al tema dell'antieconomicità**. Si esclude quindi, anche nella recente sentenza della **Cassazione n. 15621/2016**, che i principi espressi in tema di accertamento induttivo dei redditi d'impresa vengano applicati direttamente ed automaticamente all'IVA, a ciò ostando la particolare natura del tributo, **informato al principio di neutralità**, il quale induce a privilegiare quanto l'acquirente ha pagato o si è impegnato a pagare. Il concetto sopra enucleato viene descritto in maniera più specifica nella sentenza della **CTP Reggio Emilia del 16.06.14**. Il rilievo sull'antieconomicità può essere mosso solamente in caso di **operazioni inesistenti**, ma se la contabilità è formalmente corretta, l'IVA non è inclusa nel principio richiamato nella parte iniziale del presente contributo: *"in materia di accertamenti che derivano da comportamenti ritenuti antieconomici, se l'Agenzia delle entrate vuole rappresentare che si è in presenza di evasione per effetto della deduzione di spese antieconomiche deve darne la prova attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni fondate sull'antieconomicità non consentono la rettifica ai fini IVA in assenza di un'espressa contestazione di inesistenza dell'operazione. Gli Uffici, quindi, possono contestare, al limite, le violazioni delle*

imposte dirette, ma non dell'IVA, ed il principio, secondo cui il comportamento dell'imprenditore può celare operazioni evasive e quindi legittima l'Amministrazione finanziaria ad accertare un maggior reddito anche in assenza di irregolarità formali nella contabilità, non si estende all'IVA".

La contestazione IVA effettuata per comportamenti antieconomici, da come si evince, non si configura in **un'operazione basata su rilevazioni antieconomiche pure**, ma è più che altro collegata ad altri fattori accertabili, come la veridicità della fattura stessa. Risulta opportuno chiarire il significato di queste ultime affermazioni attraverso la pronuncia della **Cassazione n. 22130/2013**, la quale appunto stabilisce che **il diritto alla detrazione dell'imposta, in ragione di costi antieconomici** sostenuti dal contribuente, ispirato al criterio della neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l'IVA può detrarla dai costi sostenuti ed interrompendosi il meccanismo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale, **va escluso**:

- **ferma la non immediata applicazione** dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta;
- se l'Amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che **assume rilievo quale indizio di non verità della fattura**, e, dunque, di **non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA**.

Per approfondire le problematiche relative all'accertamento vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DELL'ACCERTAMENTO
CON MASSIMILIANO TASINI

Milano Treviso

PROFESSIONI

Il ruolo del facilitatore nella formazione esperienziale

di Maatmox

Il **facilitatore** è colui che guida un evento verso un **risultato positivo**. Come il nome suggerisce, il suo ruolo è quello di facilitare i processi di apprendimento. Nello specifico, il facilitatore pianifica, guida e gestisce l'evento di formazione esperienziale per assicurarsi che gli obiettivi individuali e di gruppo vengano raggiunti in modo efficace, chiaro, partecipativo e collaborativo.

Per lo **sviluppo delle competenze tecniche**, la formazione tradizionale utilizza prevalentemente esperti in una specifica materia che trasmettono conoscenze e informazioni agli allievi attraverso lezioni "frontali". Per il **potenziamento delle competenze trasversali o soft skills** – per intenderci quelle legate alle qualità personali e relazionali come la *leadership* e il *problem solving* – l'**apprendimento esperienziale è quello più utilizzato**. Infatti, vengono sfruttati quali volani l'interesse, le capacità e le motivazioni intrinseche delle persone per sviluppare nuove conoscenze e abilità in un approccio più interattivo. Questa modalità di apprendimento **necessita di un facilitatore esperto** che crei uno spazio sicuro e ospitale all'interno del quale ogni singolo partecipante possa riflettere e dare significato alla propria esperienza.

Vivendo eventi che non appartengono alla quotidianità personale e professionale, alcuni ostacoli come il contesto e gli schemi mentali personali vengono rimossi, creando le condizioni necessarie affinché i partecipanti siano liberi di riflettere autonomamente. Il **ruolo del facilitatore** non è quindi quello di dare soluzione, fornire risposte o consigli personali, ma quello di **gestire i processi relazionali durante le esperienze formative**, facilitando i partecipanti nel raggiungimento degli obiettivi individuali e di gruppo.

A livello pratico il facilitatore:

- **supporta** la riflessione personale (sui tratti caratteriali, sulle capacità e sui ruoli);
- **incoraggia** la libera espressione, promuovendo il confronto e la condivisione;
- **analizza** e chiarisce bisogni, dinamiche, obiettivi e finalità;
- **suggerisce** comportamenti e metodi comunicativi per facilitare la comunicazione interpersonale;
- **gestisce** la partecipazione attiva durante tutte le fasi della formazione esperienziale.

Un facilitatore esperto **riconosce le specifiche necessità di ogni situazione** e, secondo le circostanze, utilizza metodologie che si concentrano sui singoli o sul gruppo.

Il ruolo del facilitatore negli eventi di formazione esperienziale è quello di **aiutare i singoli**

partecipanti ad analizzare i propri punti di forza e di debolezza, concentrandosi sul potenziamento delle competenze stabilite. Inoltre, a livello di gruppo, facilita una maggiore comprensione e un migliore utilizzo delle abilità personali, relazionali e comunicative fondamentali sia nel contesto personale sia in quello professionale.

Formazione Esperienziale

- ▶ **L'ARTE DI GESTIRE IL TEMPO E LE PRIORITÀ**
- ▶ **PADRONI DEL CAMBIAMENTO**
- ▶ **VENDERE LE PROPRIE COMPETENZE**